



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Alfredo Teresi

- Presidente -

Sent. n. sez. 2881

Amedeo Franco

PU - 21/10/2014

Luca Ramacci

R.G.N. 13291/2014

Gastone Andreazza

Aldo Aceto

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

CCL

, nata in Romania il X '1987,

avverso la sentenza del 13/11/2012 del Giudice di pace di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. La sig.ra CCL ricorre, per il tramite del difensore, per l'annullamento della sentenza del 13/11/2012 del Giudice di pace di Bologna che l'ha condannata alla pena di € 900,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 726, cod. pen., per avere, in luogo aperto al pubblico, compiuto atti contrari alla pubblica decenza, indossando abiti succinti che lasciavano intravedere i glutei; fatto commesso in Bologna il 01/07/2010.

Si legge nella sentenza che l'imputata era stata notata da una pattuglia dei Carabinieri sul ciglio di una strada generalmente frequentata da meretrici, con

indosso una minigonna tirata su al punto da mostrare i glutei e la biancheria intima.

1.1. Con unico motivo il difensore eccepisce l'insussistenza del reato per mancanza di offesa al bene giuridico che non può trovare tutela - afferma - sol perché l'imputata stava esercitando il meretricio. La medesima condotta, prosegue, sul piano oggettivo è generalmente tollerata, se non addirittura consentita, non potendosi ritenere indecente il fatto in sé di mostrare i glutei.

Sicché, conclude, appare evidente il pregiudizio che anima la decisione impugnata, ispirata dallo sfavore nei confronti di una condotta che, semmai, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 5, n. 1, legge 20 febbraio 1958, n. 75.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

3. Il Collegio condivide e fa propri i diffusi argomenti ed il principio espressi in analoga fattispecie da questa Suprema Corte, secondo cui ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 726 cod. pen. non è sufficiente che l'agente indossi un abbigliamento trasgressivo e spinto per arrecare offesa alla pubblica decenza, occorrendo invece che lo stesso accompagni all'uso di tali forme di vestiario comportamenti idonei ad offendere concretamente il bene giuridico tutelato, in modo da suscitare nell'uomo medio del tempo presente e in relazione al contesto spazio-temporale della condotta, un senso di riprovazione, disgusto o disagio (Sez. 3, n. 39860 del 23/04/2014, Rv. 262490; cfr. anche Sez. 3, n. 3127 del 28/11/2013, non mass.).

3.1. Nel caso di specie si tratta di una prostituta che esercitava il meretricio, circostanza resa palese, secondo la stessa sentenza, sia dall'abbigliamento, chiaramente finalizzato ad adescare clienti, sia dal contesto in cui è stata tenuta la condotta.

3.2. L'abbigliamento succinto, nei termini incontestabilmente descritti nella rubrica, assolveva alla chiara funzione di rendere univoco e percepibile "*ictu oculi*" il senso della presenza della donna a bordo strada, ma non è chiaro se, oltre all'esposizione dei glutei, nei termini sopra indicati, vi siano stati comportamenti spropositati e non giustificati avuto riguardo al contesto in cui la condotta è stata tenuta.

3.3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Bologna che, nel riesaminare la vicenda, si atterrà al principio di diritto compendiato al capoverso 3 che precede.



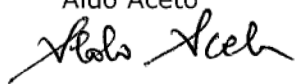
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Bologna.

Così deciso il 21/10/2014

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Alfredo Teresi

